

# VADEMECUM

## PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

Questo breve vademecum costituisce una sintesi degli adempimenti conseguenti all'entrata in vigore, in data 1° gennaio 2008, del regolamento per la formazione professionale continua.

E' necessario, per tutti noi, abituarci ad un nuovo linguaggio, nel quale ricorre costantemente la parola "formativo", quale aggettivo unito a concetti noti, come "anno formativo" e "triennio formativo" o del tutto nuovi, come "credito formativo", nonché abituarci anche a considerare l'obbligo formativo come una parte essenziale della nostra professionalità.

Occorre chiarire, prima di ogni altra spiegazione, il concetto di formazione continua, che è da intendersi sia come mantenimento sia come aggiornamento della preparazione, in un processo ininterrotto di crescita professionale che comprende sia la manutenzione e l'approfondimento delle conoscenze già acquisite, sia il vero e proprio aggiornamento costante alle novità, legislative o giurisprudenziali che siano.

E' bene introdurre subito le definizioni dei concetti base che faranno poi da guida e faciliteranno la comprensione di quanto verrà esplicitato;

**1)** il primo concetto da definire è quello di "**anno formativo**": Quando si usa tale locuzione, si intende sempre un anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre. Ogni iscritto deve conseguire un numero minimo di crediti in ogni anno formativo;

**2)** il secondo è quello di "**triennio formativo**", che non è altro che la base temporale di valutazione della formazione continua, costituito da tre anni formativi. Ogni iscritto, adempiuto per ogni singolo anno formativo l'obbligo minimo annuale, deve riportare nel triennio un numero totale di crediti che verrà meglio precisato;

**3)** il terzo è quello di "**credito formativo**": un credito, unità di misura della formazione continua, si consegue mediante un'ora di partecipazione ad un evento formativo o mediante la realizzazione di un'attività formativa.

Il regolamento riporta una disciplina transitoria applicabile al primo triennio formativo, in seguito alla quale il numero dei crediti da riportare nel primo periodo, di rodaggio sia per i Consigli che per gli iscritti, è notevolmente inferiore a quello da conseguire a pieno regime.

In particolare: (*segue*)

 Ordine Avvocati Pisa	Vademecum Formazione Continua	Revisione 0.1 del 07.01.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 1 di 6

## **DISCIPLINA TRANSITORIA (Triennio 2008-2010)**

I crediti da conseguire in tutto il triennio sono 50, con un minimo di 9 per il primo anno, di 12 per il secondo e di 18 per il terzo.

Rispettato l'obbligo minimo annuale, i crediti mancanti per arrivare al totale di 50 possono essere maturati in qualunque momento nell'arco del triennio.

Almeno 6 crediti sui 50 totali devono essere conseguiti, nel triennio, frequentando eventi o compiendo attività formative attinenti alle seguenti materie: ordinamento forense, previdenza forense e deontologia.

Per chi abbia compiuto entro il 1° settembre 2007 o abbia a compiere entro il 1° settembre 2008 il 40° anno di iscrizione all'albo, i crediti formativi da conseguire nel primo triennio sono ridotti a 20.

## **DISCIPLINA ORDINARIA**

A pieno regime, cioè dal 2011 in poi, i crediti totali da conseguire nel triennio saranno 90, con un minimo di 20 per ogni anno formativo.

Almeno 15 crediti sui 90 totali dovranno derivare da eventi od attività in materia di ordinamento professionale, previdenziale e deontologia.

## **SOGGETTI OBBLIGATI**

Sono obbligati agli adempimenti imposti dal regolamento:

**1)** tutti gli avvocati iscritti all'albo, compresi gli avvocati iscritti nelle sezioni speciali degli stabiliti e degli addetti ad uffici legali di enti pubblici. L'obbligo decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello d'iscrizione all'albo; pertanto, chi si iscrive nel corso del 2008 sarà obbligato agli adempimenti solo dal triennio 2009-2011, ma, per non sprecare occasioni formative, è concesso a tali colleghi di ottenere il riconoscimento dei crediti formativi maturati mediante la partecipazione volontaria ( e del tutto facoltativa) agli eventi tenutisi nel periodo antecedente alla nascita dell'obbligo.

**2)** tutti i praticanti abilitati, solo dopo il conseguimento del certificato di compiuta pratica, dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello del rilascio del suddetto certificato, con le medesime facoltà già evidenziate.

L'unica categoria di colleghi esonerata dall'obbligo formativo in via generale, purché incardinati su materie d'insegnamento di carattere giuridico, è costituita dai docenti universitari di prima e seconda fascia e dai ricercatori con incarico di insegnamento iscritti agli albi, fermo restando per essi l'obbligo della formazione obbligatoria in materia deontologica, previdenziale e di ordinamento professionale.

 Ordine Avvocati Pisa	Vademecum Formazione Continua	Revisione 0.1 del 07.01.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 2 di 6

## **LIBERTA' DI SCELTA DEGLI EVENTI E DELLE ATTIVITA' FORMATIVE DA SVOLGERE.**

Questo è il principio base enunciato dall'art. 2 c. 4 del regolamento, che lascia liberi tutti gli iscritti di scegliere la tipologia, l'argomento e la localizzazione degli eventi che preferisce.

Il principio ha due deroghe sostanziali:

**A)** la prima, obbligatoria per tutti gli iscritti, è quella per cui un certo numero di crediti, nel triennio, devono derivare da eventi ed attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento professionale e previdenziale e la deontologia. Da tale obbligo nessuno è esonerato in via generale.

**B)** la seconda deroga riguarda la cosiddetta attività prevalente. Ogni avvocato è libero di esercitare la c.d. attività generalista, cioè di occuparsi senza limitazioni di tutti i campi di espansione professionale (salvo l'osservanza del dovere di competenza!); molti esercitano invece prevalentemente in un dato settore, penale, civile, amministrativo, ecc..

L'art. 17 bis del Codice deontologico forense prevede che, fra le informazioni che ciascuno di noi può dare al singolo ed alla collettività lecitamente, coi mezzi consentiti ( ad es. carta da lettere, biglietti, sito internet) possano essere indicati i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali materie di attività prevalente, ad es. " avvocato civilista -diritto della famiglia".

L'iscritto che intenda dare questo tipo di informazioni dovrà conseguire obbligatoriamente n. 30 crediti, nel triennio che precede l'informazione, frequentando eventi o attività relativi alle materie di attività prevalente.

In mancanza, si dovrà ritenere, ai sensi dell'art. 1 c. 3 del regolamento, che la spendita di tali informazioni non avvenga in maniera deontologicamente corretta.

Dato che il numero di crediti deve essere riportato nel triennio precedente l'informazione, per non trovarsi nell'assurda situazione che nessun avvocato italiano possa dare tali informazioni per tre anni, è stato previsto un meccanismo di entrata in vigore scaglionato: l'obbligo entra in vigore il 1° settembre 2008 e, come disciplina transitoria per il primo periodo di valutazione, è consentita l'informazione sull'attività prevalente se, nei 12 mesi precedenti l'informazione stessa, sono stati conseguiti non meno di 10 crediti nell'ambito professionale cui l'informazione si riferisce.

Pertanto, fino al 1° settembre 2008 si può continuare a dare tali indicazioni, mentre dal 1° settembre 2008 al 31 dicembre 2010, per poterlo fare, è necessario prima conseguire 10 crediti .

Va precisato che non si sta parlando di attività specialistiche, dato che, ad oggi, sono pochi i casi in cui un collega possa usare legittimamente il titolo di specialista di una certa materia ( ad es. in seguito ad un dottorato di ricerca). Per tali casi, il Consiglio Nazionale Forense emanerà un regolamento a parte.

 Ordine Avvocati Pisa	Vademecum Formazione Continua	Revisione 0.1 del 07.01.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 3 di 6

## EVENTI FORMATIVI ED ACCREDITAMENTO

La libertà di scelta degli eventi è anche geografica, cioè ciascuno di noi è libero di conseguire crediti formativi frequentando eventi o svolgendo attività su tutto il territorio nazionale ed anche all'estero, ovviamente con degli accorgimenti.

È bene, a questo punto, chiarire i concetti di **evento formativo** e di **accreditamento**.

Un "evento formativo" è qualsiasi iniziativa culturale in campo giuridico forense, comunque venga denominata : corso di aggiornamento, master, seminario, convegno, giornata di studio, tavola rotonda, ecc, anche se effettuata con modalità telematiche, a distanza, purché risulti possibile il controllo della partecipazione.

Costituisce assolvimento dell'obbligo formativo, per i colleghi che ne facciano parte, anche la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, istituiti dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli dell'Ordine, o da organismi nazionali ed internazionali della categoria professionale ( ad es. una commissione pari opportunità).

Come è già stato precisato, si consegue 1 credito formativo per ogni ora di partecipazione ad un evento, con il limite massimo di 24 crediti per la partecipazione ad ogni singolo evento.

Non esiste una riserva di legittimazione all'organizzazione degli eventi, cioè si può partecipare ad eventi organizzati da qualsiasi soggetto, ad es. associazioni forensi, enti ed istituzioni, organismi pubblici e privati, anche aventi scopo di lucro.

L'evento però, per essere valido dal punto di vista formativo, deve essere accreditato, cioè deve essere:

- 1) promosso od organizzato dal Consiglio Nazionale Forense o da singoli Consigli dell'Ordine;
- 2) se organizzato da altri soggetti, deve aver avuto un previo riconoscimento della sua validità formativa , che consiste nel cosiddetto accreditamento.

L'accreditamento viene concesso dopo aver valutato la tipologia, la qualità e gli argomenti trattati, con riconoscimento anche del numero di crediti.

I soggetti competenti a fare ciò sono:

**A) il Consiglio Nazionale Forense** per gli eventi da svolgersi all'estero o, a richiesta, per quelli che prevedono la ripetizione di identici programmi in più circondari e distretti;

 Ordine Avvocati Pisa	Vademecum Formazione Continua	Revisione 0.1 del 07.01.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 4 di 6

**B)** i singoli **Consigli dell'Ordine** per gli eventi che si svolgono nel loro circondario con un' attribuzione di competenza per territorio;

**C)** è in corso la messa a punto di **Protocolli d'intesa** con le maggiori associazioni forensi, come l'Unione delle Camere Penali e l'AIGA, per il riconoscimento degli eventi da loro organizzati.

Concludendo, si può partecipare ad un qualsiasi evento in Italia o all'estero, premurandosi di controllare in precedenza che l'evento sia stato accreditato da un soggetto competente, pretendendo poi al termine l'attestato di partecipazione.

Per facilitare la conoscenza degli eventi organizzati su tutto il territorio nazionale, sul sito del CNF, [www.consiglionazionaleforense.it](http://www.consiglionazionaleforense.it), un'apposita sezione riporta tutti gli eventi che i singoli Consigli hanno l'obbligo di comunicare.

### **ATTIVITA' FORMATIVE**

I crediti possono essere conseguiti, oltre che con la partecipazione ad eventi formativi, anche mediante il compimento delle seguenti attività formative:

- 1) relazioni o lezioni negli eventi formativi o nelle scuole forensi o nelle scuole di specializzazione per le professioni legali;
- 2) pubblicazioni in materia giuridica su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche on line, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie o trattati, anche come opere collettanee, su argomenti giuridici;
- 3) contratti di insegnamento in materie giuridiche stipulati con istituti universitari ed enti equiparati;
- 4) partecipazione alle commissioni per gli esami di stato di avvocato, per tutta la durata dell'esame;
- 5) il compimento di altre attività di studio ed aggiornamento svolte in autonomia nell'ambito della propria organizzazione professionale, che siano state preventivamente autorizzate e riconosciute come tali dal Consiglio Nazionale Forense o dai Consigli dell'Ordine competenti.

I crediti vengono attribuiti dal Consiglio dell'Ordine cui l'avvocato è iscritto, a richiesta dell'interessato, valutando la natura e l'impegno dell'attività, con il limite massimo insuperabile di n .12 crediti nel triennio per le attività sub 1 e 2, di 24 per le attività sub 3 e 4, e di 12 crediti annuali per le attività sub 5.

I crediti relativi a ciascuna attività possono cumularsi fra loro.

 Ordine Avvocati Pisa	Vademecum Formazione Continua	Revisione 0.1 del 07.01.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 5 di 6

## ESONERI

Si è già precisato l'unico caso di esonero generalizzato che riguarda i docenti ed i ricercatori universitari.

Sono inoltre previsti altri casi di esonero, a richiesta dell'interessato, sui quali decide il Consiglio dell'Ordine di appartenenza, concedendo una dispensa totale o parziale dall'obbligo in relazione alla natura ed alla durata dell'impedimento.

I casi sono previsti dall'art. 5 del regolamento:

- 1) gravidanza, parto, allattamento, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
- 2) grave malattia o infortunio o altre condizioni personali;
- 3) interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero;
- 4) altre ipotesi indicate dal Consiglio Nazionale Forense.

Altro caso generalizzato riguarda tutti gli iscritti che abbiano superato i 40 anni di iscrizione all'albo, che sempre su domanda rivolta al Consiglio dell'Ordine di appartenenza, possono essere esonerati totalmente o parzialmente, considerando il settore di attività, la sua quantità e qualità ed ogni altro elemento utile.

## CONTROLLI DEL CONSIGLIO

L'inadempimento dell'obbligo formativo costituisce illecito deontologico ai sensi dell'art. 6 del regolamento, in base al quale ogni iscritto dovrebbe anche, alla fine di ogni anno, depositare al Consiglio dell'Ordine di appartenenza una sintetica relazione, anche mediante autocertificazione, sul percorso formativo seguito nell'anno precedente.

Il Consiglio darà indicazioni precise sul punto nel corso del 2008, segnalando fin d'ora che potrebbe anche ritenere tale adempimento superfluo; ci si sta infatti attrezzando per essere in grado di rilevare in via telematica la partecipazione agli eventi direttamente organizzati, in maniera da realizzare una scheda personale per ogni iscritto. Per gli eventi frequentati al di fuori del circondario è bene conservare i vari attestati, da esibire al Consiglio a richiesta, dato che esso può sempre effettuare controlli a campione.

Comunque, è bene tenere presente che, prima di attribuire o segnalare un iscritto per incarichi di qualsiasi genere, il Consiglio controllerà lo stato del suo percorso formativo.

**Avv. Rosa Capria**

 Ordine Avvocati Pisa	Vademecum Formazione Continua	Revisione 0.1 del 07.01.08
	Autore: Avv. Rosa Capria	Pagina 6 di 6